



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 514/2022
Depositata il 13 LOG, 2022
R.G. n. 268/21 Cron. n. 1893/22

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai sigg. magistrati:

dott. Carlo Coco *Presidente*

dott. Elena Vezzosi *Consigliere rel.*

dott. Roberto Pascarelli *Consigliere*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. 268/2021 R.G.L. promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. in persona del
rappresentante legale pro tempore, anche per la Società di Cartolarizzazione dei Crediti
INPS (S.C.C.I. S.p.A.) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini (VSTRNT 66E13
F839C), Anna Paola Ciarelli (CRL NPL 71H61 E435T), e Oreste Manzi,

APPELLANTE

CONTRO

FABBRICA ITALIANA MATERASSI S.r.l. in liquidazione (C.F. / P. IVA
07171800720), in persona del legale rappresentante liquidatore dott. Sirio Abrescia,
contumace

APPELLATO

per la riforma della sentenza n. 49/2021 (n. 38/19 R.G) emessa dal Tribunale di Forlì, in

funzione di Magistratura del Lavoro, in data 24.02.2021, depositata in pari data e notificata a mezzo Pec il 22.03.2022

Oggetto: applicazione CCNL

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso in appello

Per l'appellato: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ritualmente depositato la SRL FIM – FABBRICA ITALIANA MATERASSI IN LIQUIDAZIONE ha adito il Tribunale di Forlì-Giudice del Lavoro esponendo di nulla dovere all'INPS a titolo di contributi e sanzioni richiesti con l'AVA opposto emesso a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. 2016001247/DDL del 22.03.2017, redatto da Ispettori della Sede INPS di Bari.

In particolare – a sostegno del proprio assunto – la società attuale appellata eccepiva: 1.- nel merito, di nulla dovere all'INPS per contributi e sanzioni per errata ricostruzione dei fatti da parte degli Ispettori verbalizzanti e, in ogni caso, per essere il contratto collettivo applicato da essa società, contrariamente a quanto prospettato dagli Ispettori, sottoscritto da associazioni sindacali cd “maggiormente rappresentative”; 2.- sempre nel merito, l'erroneità degli accertamenti ispettivi relativamente al maggior inquadramento prospettato dagli accertatori per erroneo inquadramento dei lavoratori VERONICA GENTILE e LUCA GALBIATI al VI livello CCNL Confcommercio (v. ricorso in primo grado).

Chiedeva quindi l'azienda ricorrente l'annullamento dell'AVA opposto n. 345 2018 00012183 89 000.

Si costituiva ritualmente in detto giudizio INPS, eccependo l'infondatezza del ricorso ed assumendo la legittimità della pretesa creditoria di cui all'AVA opposto e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.

Il Tribunale di Forlì, istruita la causa con la sola acquisizione documentale, con sentenza n. 49/2021 del 24.02.2021, depositata in pari data, e notificata a mezzo Pec in data

22.03.2021, decidendo nel merito ha accolto il ricorso ed ha così disposto “accoglie il ricorso e annulla l’avviso di addebito opposto” con condanna dell’Istituto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Propone appello l’Inps con due motivi [1. - OMESSA PRONUNCIA IN SENTENZA SU INADEMPIENZE CONTESTATE DA INPS E TRASFUSE NELL’AVA OPPOSTO; 2.Sulla erroneità della motivazione nella sentenza impugnata] nel quale ripropone le allegazione ed istanze (anche istruttorie) svolte nella memoria di prime cure.

FABBRICA ITALIANA MATERASSI S.r.l. in liquidazione nonostante regolare notifica, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.

All’udienza del 30/6/2022 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’appello di INPS è fondato e va accolto.

Con il primo motivo d’appello INPS evidenzia che la sentenza appellata argomenta esclusivamente in ordine ad uno solo degli inadempimenti contestati alla società opponente dagli Ispettori INPS con in verbale di accertamento, in atti, ed in particolare sull’accertamento della maggiore rappresentatività dei sindacati CGIL-CISL-UIL, firmatari del contratto che si intende applicare nel verbale ispettivo.

Di fatto il Tribunale, pur accogliendo integralmente la domanda di FABBRICA ITALIANA MATERASSI S.r.l. in liquidazione, omette in sentenza di decidere su altre pretese contributive di cui al verbale di accertamento, trasfuso nell’AVA opposto, oggetto - nella sua interezza - del presente giudizio.

In particolare, il primo Giudice omette di decidere in sentenza su due inadempienze contestate dall’INPS alla società opponente.

Il motivo è fondato.

Va anzitutto premesso che non è in contestazione tra le parti -ed è stato oggetto di precipuo accertamento ispettivo- che la società odierna appellata non ha applicato ai suoi dipendenti un unico CCNL (ed in particolare il CCNL CISAL unico richiamato nella sentenza impugnata) ma negli stessi anni tre diversi CCNL e precisamente:

1.- dal 2012 al 2014 il contratto commercio CISAL; 2.- Negli anni 2015 e 2016 vi sono dipendenti per i quali l'azienda applica il ccnl Commercio - Confcommercio (lavoratori: Bux Antonio, Lopez Raffaele, Volpe Anna, Petruzzelli Giuseppe, Bosnjuaku Mirjana, Marion Fabio, Chiana Abdiaziz, Episcopo Lorita), quelli per i quali applica il ccnl commercio CISAL (lavoratori: Ballarini Enrico, Cesaro Vito, Licciardeilo Alessandro, Putureanu Marian, Lacriola Carlo, Prutentino Davide) e quelli per cui applica il CCNL CONFAZIENDA (lavoratori GENTILE Veronica assunta con la mansione di impiegata amministrativa VIII, e GALBIATI Luca assunto con contratto a tempo determinato con la mansione di operaio magazziniere VIII livello).

Tanto premesso, nel verbale Ispettivo, e nel successivo avviso d'addebito, è contestata anzitutto per i lavoratori ai quali è stato applicato dall'attuale appellata il CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO la mancata adesione all'Ente bilaterale ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa.

Dall'esame della documentazione aziendale, gli Ispettori verbalizzanti hanno accertato che la società FABBRICA ITALIANA MATERASSI S.r.l. in liquidazione, per il periodo GENNAIO 2015 - MAGGIO 2016, per i lavoratori - appunto - a cui ha applicato il CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO, da un lato non ha aderito all'ente bilaterale né al fondo di assistenza sanitaria integrativa, dall'altro non ha corrisposto ai dipendenti in forza in quel momento, l'edr previsto dal contratto collettivo per la mancata adesione all'ente bilaterale e al fondo Est.

Infatti, per quanto concerne il settore commercio-terziario, l'ipotesi di rinnovo contrattuale del 26.02.2011(Confcommercio) nel Titolo IV, denominato BILATERALITA' E "WELFARE" CONTRATTUALE, dopo aver precisato che "l'intero contenuto del titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo che deve essere applicato da tutte le imprese anche se non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi" (art. 17). Al Capo I (BILATERALITA') il ccnl prevede che, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo, il pagamento a favore dei lavoratori, di un EDR da corrispondere in caso di mancata adesione da parte del datore di lavoro all'ente bilaterale del commercio, pari allo 0,30% di paga base e contingenza con la precisazione che tale elemento deve essere corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 195. Il Capo II (WELFARE CONTRATTUALE) del

ccnl prevede che la mancata adesione al Fondo EST (Confcommercio), comporta, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo, da parte del datore di lavoro la erogazione al lavoratore di un E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) non assorbibile pari a Euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 195.

Dal tenore letterale delle norme contrattuali si evidenzia che l'importo dell'edr - ente bilaterale - è determinato in maniera fissa e forfettaria (0,30% di paga base e contingenza) in relazione alla retribuzione dovuta e non a quella corrisposta.

Del pari è fissato in maniera fissa e forfettaria anche l'edr per la mancata adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa, senza alcuna distinzione tra lavoratori part-time e full-time (la stessa norma prevede addirittura una equiparazione tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale dal gennaio 2014 ai fini del contributo da versare al fondo in caso di adesione da parte dell'azienda).

Posto quanto sopra – in assenza di qualunque contestazione dell'originaria ricorrente ora appellata – le somme per contributi e sanzioni indicate nel verbale ispettivo e successivamente richieste dall'INPS nell'AVA opposto per detta inadempienza sono dovute e, sul punto la sentenza di primo grado va riformata.

Sempre con il primo motivo d'appello INPS lamenta il silenzio della sentenza impugnata in ordine al recupero dell'esonero contributivo di cui all'articolo unico, commi 118 e seguenti, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

La società appellata ha infatti assunto i lavoratori fruendo dell'esonero contributivo triennale per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2015, ma l'esonero è subordinato al rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone l'obbligo di integrale rispetto del contratto collettivo e delle disposizioni di legge in capo al datore di lavoro quale condizione per la fruizione di ogni agevolazione e/o beneficio contributivo disposto per legge.

Tuttavia, anche solo le violazioni contrattuali appena esposte (ed evidenziate dagli Ispettori nel verbale) legittimano il recupero del beneficio in esame.

Con il verbale di accertamento, sotteso all'AVA opposto, gli Ispettori hanno proceduto, pertanto, al recupero dello sgravio come determinato dalla società nelle denunce Uniemens

per i lavoratori EPISCOPO Lorita, MARION Fabio e BOSNJAKU Mirjana per i singoli mesi in cui è stata accertata l'irregolarità contributiva.

Anche gli importi di cui sopra sono dovuti, atteso che è sufficiente che venga accertata come sussistente almeno una delle inadempienze riscontrate; sicchè anche sul punto la sentenza di primo grado va riformata.

Infine, sempre con riguardo al primo motivo ed alle omissioni argomentative contestate nella sentenza impugnata, INPS evidenzia che nell'AVA annullato è stato calcolato anche l'importo dell'omissione contributiva per errato inquadramento lavoratori Gentile Veronica e Galbiati Luca.

La lavoratrice GENTILE Veronica è stata assunta con la mansione di impiegata amministrativa VIII livello a cui viene applicato il CCNL CONFAZIENDA, ed il lavoratore GALBIATI Luca è stato assunto con contratto a tempo determinato con la mansione di operaio magazziniere VIII livello a cui viene applicato CCNL "Confazienda". Per i sopracitati lavoratori viene attribuito un VI livello del CCNL – CONFCOMMERCIO.

Infatti, anche il CCNL "Confazienda" (applicato dalla società per i due lavoratori in questione e non considerato in sentenza), non rappresenta il contratto collettivo nazionale cui fare riferimento per la corretta determinazione dell'imponibile previdenziale; nella specie, la società non solo ha applicato un ccnl non maggiormente rappresentativo, ma ha sottoinquadrato i lavoratori Gentile e Galbiati i quali, impiegati o operai, sono stati tutti retribuiti sulla base delle tabelle retributive spettanti per un 8° livello, a cui appartengono impiegati ed operai con mansioni meramente esecutive, laddove il ccnl colloca gli impiegati amministrativi e operai ad un 6° livello con riferimento alle effettive mansioni svolte.

Per altro, un maggior livello di inquadramento spetterebbe ai suddetti due lavoratori anche in applicazione del CCNL CONFAZIENDA visto che l'ottavo livello assegnato spetta ai lavoratori che svolgono mansioni ben più elementari di quelle pacificamente svolte dai due lavoratori sopra indicati¹.

¹ E specificamente, sono ricompresi nell'ottavo livello "le seguenti mansioni: 1) Addetto fotocopiatore documenti, fascicolazione di testi ed altre operazioni esecutive d'ufficio; 2) Portapacchi senza facoltà di esazione; 3) Addetto alla pulizia, ivi compresi la pulizia ed il riordino nei magazzini e nei negozi anche con l'utilizzo di mezzi meccanici; 4) Garzone; 5) Custode; 6) Guardiano di deposito; 7) Usciere; 8) Fattorino; 9) Avvolgitore; 10) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali; 11)

Nulla sul punto si legge nella sentenza impugnata che, quindi, anche su detto punto, andrà riformata.

Anche il secondo motivo d'appello di INPS è fondato.

L'Istituto evidenzia come la sentenza impugnata ha annullato la pretesa creditoria INPS sull'unico presupposto che "la tesi dell'INPS non può essere tuttavia condivisa per la ragione assorbente che l'Istituto omette di dedurre specificamente e quindi di provare la correttezza dell'affermazione, limitandosi in sostanza a segnalare la maggiore rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni stipulanti il CCNL Terziario – Confcommercio".

INPS afferma invece di avere espressamente allegato e provato in causa che la società FIM (FABBRICA ITALIANA MATERASSI) Srl negli stessi anni ha adottato per il proprio personale diversi CCNL così generando, a parità di condizioni, delle differenze contributive e retributive tra i lavoratori, ma non ha prodotto in giudizio i CCNL CISAL e CONFAZIENDA dalla stessa applicati, né ha offerto la prova di essere iscritta ad una delle associazioni datoriali che hanno sottoscritto i suddetti contratti collettivi, né di aver mai versato quote associative, non presenti peraltro nei flussi DM Inps.

L'INPS ha per altro evidenziato che la società appellata opera nel settore della produzione e commercializzazione in tutte le forme di vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, di materassi, reti, guanciali, coperte etc. (v. visura CCIAA nel fascicolo di primo grado in atti) e pertanto il CCNL CONFCOMMERCIO (peraltro già applicato per alcuni lavoratori negli anni 2015 e 2016) è ritenuto il maggiormente rappresentativo poiché stipulato da CGIL-CISL-UIL.

Infatti, le predette tre OO.SS. firmatarie del CCNL di categoria sono dotate di maggiore organizzazione e strutture, capacità negoziale e contrattuale ecc. e quindi quelle comparativamente più rappresentative.

Si tratta di un dato di comune esperienza per altro evincibile dall'estratto del Portale internet del CNEL - Archivio e Banca Dati ed Archivio Nazionale Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – prodotto da INPS.

Ascensorista che conduce i clienti ai piani; 12) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione".

Tale archivio, gestito dall'Ufficio per l'informazione e gli affari giuridici sulla base delle direttive della Terza Commissione CNEL/Informazione, è stato istituito con legge 30 dicembre 1986 n. 936 al fine di raccogliere gli Atti di Contrattazione Collettiva a livello nazionale nei settori privato e pubblico, gli accordi tra Governo e Parti Sociali, gli Accordi Interconfederali e i Contratti Collettivi Nazionali Quadro ed è stato via via adeguato ai mutamenti che si sono succeduti negli assetti della contrattazione collettiva e si può consultare la Tabella sinottica degli istituti applicabili.

Come pure, la Divisione IV della D.G. della Tutela delle Condizioni di Lavoro è preposta alla raccolta annuale degli elementi di valutazione in ordine alla rappresentatività, a livello nazionale, delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro nel settore privato.

Dalla valutazione comparativa dei predetti e concorrenti strumenti di indagine, emerge una prevalenza sia numerica che qualitativa dei medesimi parametri in favore delle associazioni di categoria del CCNL firmato da CGIL, CISL e UIL. Sul punto INPS ha anche prodotto la circolare del Ministero del Lavoro del 01.06.2012, nella quale, sia pure con riferimento al comparto delle Imprese cooperative, è precisato che "sulla scorta della documentazione in possesso di questa Amministrazione, come elaborata dalla direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro ... si fa presente che l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1 L. n. 389/1989, come interpretato in via autentica ex art 2, comma 25 L. n. 549/1995, è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE".

Era onere allora della ricorrente-odierna appellata -a fronte di tali allegazioni e prove- contestare a propria volta come il CCNL utilizzato, pur prevedendo retribuzioni tabellari inferiori a quelle ritenute applicabili dall'Inps, presentasse caratteristiche tali da essere qualificato come il più rappresentativo della categoria.

Per altro, l'Istituto, a sostegno del proprio assunto ha, poi, prodotto nel fascicolo di primo grado: - CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO (doc. 6); - Relazione sulla composizione della consiliatura CNEL (quinquennio 2015 / 2016) ai sensi dell'art 2 della legge 936/1986 (doc. 14); - Decreto Ministeriale 04/15.07.2014 (doc. 5).

Documentazione questa dalla quale si evince che le organizzazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato dagli Ispettori INPS sono comparativamente maggiormente

più rappresentative a livello nazionale di quelle che hanno stipulato i CCNL applicati dalla società odierna appellata. Secondo il Primo Giudice il D.M. del 04.07.2014 darebbe di contro la prova che la CISAL (e non dunque anche la CONFAZIENDA di cui si omette completamente la menzione nella sentenza impugnata) sarebbe "... organizzazione sindacale dei lavoratori riconosciuta come maggiormente rappresentativa ..." (v. sentenza impugnata pag. 2): detta circostanza non dà però la prova che la stessa sia comparativamente maggiormente rappresentativa, ed anzi dalla lettura dello stesso D.M. emerge la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali CGIL – CISL e UIL non solo nell'ordine indicate come maggiormente rappresentative, ma nello stesso vengono addirittura espressamente indicate la CGIL e la CISL come "... organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative ..." (v. d.m. pag. 5) e, quindi, come tali aventi diritto a due posti in commissione.

In sostanza, come anche affermato dal TAR LAZIO SEZ III con sentenza n. 8865 del 07.08.2014, nessuno toglie alla CISAL di essere organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, "... ma quanto a il contratto collettivo dalle stesse stipulato ai fini della individuazione della base imponibile contributiva di cui all'art. 1 della legge n 389/1989 o viene supportato da una idonea prova che sono che esse sono anche , secondo l'interpretazione data alla ridetta norma dell'art 2, comma 25 della legge 549 del 1995, o altrimenti la pretesa resta affidata ad una mera petizione di principio".

La Corte di Cassazione ha statuito che non spetta all'organo di vigilanza ispettivo (nella specie INPS) fornire la prova della maggiore rappresentatività dei sindacati che hanno stipulato il CCNL applicato dagli Ispettori medesimi, ma al datore di lavoro, che intende conseguire il riconoscimento di situazioni soggettive correlate, dimostrare la sussistenza della rappresentatività, da un punto di vista comparativo, delle organizzazioni stipulanti il CCNL dallo stesso applicato: "in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi, il trattamento economico e normativo dei dipendenti di un'impresa può essere disciplinato sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale determinarne la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali, sicché, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei suddetti benefici da parte delle imprese faconiste - che svolgono, per conto terzi, attività di confezionamento di capi di

abbigliamento, limitata ad alcune fasi della lavorazione - e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione, ai soli fini contributivi, della retribuzione-parametro, può essere fatto riferimento al c.c.n.l. concluso per tutte le aziende tessili dalla CGIL-CISL-UIL anziché a quello stipulato tra ANILF-CISAL e altri (anche se relativo allo specifico settore artigianale denominato "abbigliamento-lavorazioni conto terzi a "façon""), in quanto - in assenza di specifiche prove contrarie - le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti contratti collettivi sono "comparativamente" più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" (Cass. civ. sez. lav. 16.04.2015, n. 7781).

D'altronde, l'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 – recante, tra l'altro, la "disciplina organica dei contratti di lavoro (...)” – stabilisce che “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Di conseguenza, poiché ai sensi dell'art. 1 della legge 389/89 "la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individua/i, qua/ora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo" ne è conseguita l'applicazione del CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO per tutti i lavoratori della SRL FIM.

Ne deriva, quindi, che laddove l'azienda applichi un contratto collettivo diverso da quello di riferimento per il settore (del tutto legittimamente dal punto di vista retributivo) deve, comunque, assoggettare a contribuzione una retribuzione non inferiore a quella che sarebbe derivata dall'applicazione di tutti gli istituti previsti dal CCNL di riferimento maggiormente rappresentativo partendo quindi, dalla retribuzione base.

D'altronde, la norma citata mira a garantire, nel rapporto previdenziale e nel bilanciamento degli interessi in gioco, una migliore tutela assicurativa dei lavoratori coinvolti, un equilibrio finanziario della gestione previdenziale ed una parità di condizioni tra imprese,

a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ne consegue pertanto che l'opposizione di parte ricorrente in primo grado-attuale appellato, andrà rigettata con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della società attuale appellata, sia con riguardo al primo che al presente grado di giudizio, e vengono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

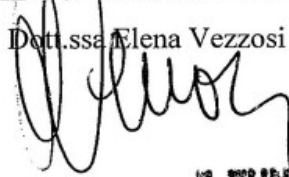
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo
Accoglie l'appello di INPS e pertanto, in riforma della sentenza appellata, rigetta le
domande proposte da FABBRICA ITALIANA MATERASSI S.r.l. in liquidazione.

Condanna FABBRICA ITALIANA MATERASSI S.r.l. in liquidazione a rifondere a
Inps le spese del primo e del presente grado di giudizio, che quantifica in complessivi
€ 3500,00 per compensi oltre ad accessori per il primo grado ed € 2900,00 per compensi
oltre accessori per il presente grado.

Così deciso in Bologna all'udienza del 30/6/2022

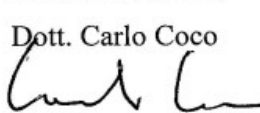
IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Elena Vezzosi



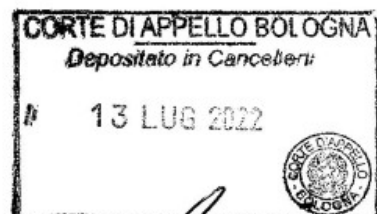
IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Germano Virzi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

